


ANTENOR QUADERNI 52

# BEYOND FORGERY

COLLECTING, AUTHENTICATION AND  
PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE



PADOVA **UP**

PADOVA UNIVERSITY PRESS



## ANTENOR QUADERNI

### Direzione

Francesca Ghedini, Jacopo Bonetto, Maria Stella Busana, Monica Salvadori

### Comitato scientifico

Paolo Carafa, Marie Brigitte Carre, Heimo Dolenz, Irene Favaretto, Christof Flügel, Andrea Raffaele Ghiotto, Giovanni Gorini, Stefania Mattioli Pesavento, Mauro Menichetti, Caterina Previato, Athanasios Rizakis, Daniela Scagliarini, Alain Schnapp, Gemma Sena Chiesa, Desiderio Vaquerizo Gil, Massimo Vidale, Paola Zanovello, Norbert Zimmermann

### Redazione scientifica

Alessandra Didonè, Giulia Salvo, Clelia Sbrolli

Layout del testo: Grafiche Turato

Nella collana Antenor Quaderni sono pubblicate opere sottoposte a revisione valutativa con il procedimento in «doppio cieco» (double blind peer review process), nel rispetto dell'anonimato dell'autore e dei due revisori. I revisori sono professori di provata esperienza scientifica, italiani o stranieri, o ricercatori di istituti di ricerca notoriamente affidabili. Il revisore che accetti l'incarico di valutazione, formula il suo giudizio tramite applicazione di punteggio da 1 a 5 (sufficienza: 3 punti) in relazione ad ognuno dei seguenti profili: originalità o rilevanza della trattazione; sviluppo e coerenza interna delle argomentazioni; conoscenza degli studi pregressi sull'argomento; livello di leggibilità e correttezza formale (sintattico-stilistica). Il valutatore fornisce inoltre un giudizio complessivo sull'apparato illustrativo e indica se l'opera sia pubblicabile nella versione presentata senza modifiche, pubblicabile dopo le modifiche suggerite, se sia da riesaminare dopo un'attenta rielaborazione oppure da rigettare. Quindi, il valutatore fornisce un giudizio conclusivo con dettagliate indicazioni sulle eventuali modifiche da apportare. Nel caso di giudizio discordante fra i due revisori, la decisione finale sarà assunta dai direttori responsabili della Collana e dal comitato scientifico, salvo casi particolari in cui i direttori medesimi provvederanno a nominare un terzo revisore cui rimettere la valutazione dell'elaborato. Le valutazioni sono trasmesse, rispettando l'anonimato del revisore, all'autore dell'opera. L'elenco dei revisori e le schede di valutazione sono conservati presso la sede della Collana, a cura della redazione. Il termine per lo svolgimento dell'incarico di valutazione accettato è di venti giorni, salvo espressa proroga, decorsi i quali, previa sollecitazione e in assenza di osservazioni negative entro dieci giorni, il direttore della Collana e il comitato scientifico, qualora ritengano l'opera meritevole, considerano approvata la proposta. A discrezione del direttore responsabile e del comitato scientifico sono escluse dalla valutazione opere di indubbia meritevolezza o comunque di contenuto da ritenersi già adeguatamente valutato in sede accademica con esito positivo, per esempio scritti pubblicati su invito o di autori di prestigio, atti di particolari convegni, opere collettive di provenienza accademica.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova  
Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, del Cinema e della Musica  
Piazza Capitaniato, 7 – 35139 Padova

ISBN 978-88-6938-292-5

© Padova 2022, Padova University Press

Università degli Studi di Padova

via 8 febbraio 1848, 2 – 35122 Padova

tel. 049 8273748, fax 049 8273095

e-mail: ordini.padovauniversitypress@unipd.it

www.padovauniversitypress.it

Tutti i diritti sono riservati. È vietata in tutto o in parte la riproduzione dei testi e delle illustrazioni.

In copertina: *Lucio Vero*, gesso cavo, sec. XVI, collezione Mantova Benavides, MB151. Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte dell'Università di Padova (foto di Federico Milanese, Centro di Ateneo per i Musei - CAM)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI

ANTENOR QUADERNI 52

**BEYOND FORGERY**  
COLLECTING, AUTHENTICATION AND  
PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE

Edited by  
Monica Salvadori, Elisa Bernard, Luca Zamparo, Monica Baggio

Volume realizzato con il contributo di



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA



PROGETTO  
MEMO

Progetto sostenuto dalla



Fondazione  
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Nell'ambito del Bando

PROGETTI DI  
eccellenza<sup>2017</sup>

## TABLE OF CONTENTS

MONICA SALVADORI, ELISA BERNARD, LUCA ZAMPARO, MONICA BAGGIO, <i>Introduction</i> .....	9
---	---

### PART 1. CULTURAL HERITAGE AND FAKES: FUNCTIONS AND CHALLENGES

#### RESTORING, REPLACING, DECEIVING, EDUCATING

FRANÇOIS LISSARRAGUE †, <i>Restaurer, imiter, falsifier: pour une philologie de l'image</i> .....	27
ANNA ANGIUSSOLA, <i>Funzione e materia. Note al concetto di “falsificazione” nel mondo romano</i> .....	41
MONICA SALVADORI, <i>L'originalità dell'inautentico: qualche riflessione sulle dinamiche tra originale e copia nella fotografia archeologica di Elio Ciol</i> .....	55
GILBERTO ARTIOLI, <i>Authentication and the Perception of Fakes. Forgeries of Natural Specimens</i> .....	67
THIERRY LENAIN, <i>The Cultural Status of Art Forgery</i> .....	79

#### SCIENCE DEVELOPMENT AND CULTURAL POLLUTION

MARC-ANTOINE KAESER, <i>Archaeology as the “Age of Fake”: Material Authenticity in Modern Times</i> .....	91
ELENI PIPÉLIA, <i>Objets contrefaits dotés d'une valeur supposée archéologique. Un sujet de recherche à la mode ou une menace réelle pour l'étude des cultures passées?</i> .....	105
GIULIANA CALCANI, <i>The Cultural Pollution of the Fake: The Case of the Pseudo-Ancient Bronze of an “Artisan” at the Metropolitan Museum of Art</i> .....	117
MARTA NEZZO, <i>Collecting African Art: Authenticity as Cultural Interpretation and Objective Reality. Problems and Meanings of Modern Forgery</i> .....	125

### PART 2. CULTURAL HERITAGE COLLECTING AND MUSEUMS

#### COLLECTING CULTURAL HERITAGE

ELENA PETTENÒ, ROBERTO TASINATO, <i>Elogio di un'amabile follia. Collezioni, collezionisti (?) e la tutela archeologica</i> .....	141
ANDREA BOBBIO, ELEONORA PORCARO, <i>The Psychology of Collecting: A Short Review</i> .....	155
MONICA BAGGIO, <i>Il Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte dell'Università di Padova: dall'oggetto, alla collezione, al museo</i> .....	171



## MUSEUMS BETWEEN THE PHYSICAL AND THE VIRTUAL

ELISA PANERO, <i>The Museum Object, the Museum Display, and the Quest for Authenticity: The Case of Turin's Royal Museums – Antiquities Museum</i> .....	183
GINA SALAPATA, <i>Physical and Virtual Hands-on Learning through Reproductions of Classical Antiquities</i> .....	193
CRISTIANA BARANDONI, <i>Da Firenze all'Indiana. Analisi dei progetti di comunicazione digitale del Dipartimento di Antichità Classica delle Gallerie degli Uffizi, biennio 2014-2016</i> .....	201
BERNADETTE BIEDERMANN, <i>Museum Objects and Fake Authenticity. Representing Museum Objects in the Virtual Space</i> .....	217

## PART 3. AUTHENTICATION OF CULTURAL HERITAGE: ART HISTORICAL AND SCIENTIFIC METHODS

## THEORETICAL AGENDAS

DAVID A. SCOTT, <i>Authenticity and Art: Issues and Conflicts in Scientific Connoisseurship</i> .....	231
PAUL T. CRADDOCK, <i>Interactions between Science, Authenticity and the Illicit Antiquities Trade</i> .....	249
ELISA CHIARA PORTALE, <i>Old Controversies and New Data. Assessing Again the Polychrome Vases from Centuripe</i> .....	265
MARIA CERZOSO, ARMANDO TALIANO GRASSO, NATALIA ROVELLA, MAURO LA RUSSA, <i>Falsi archeologici in mostra al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza: per un approccio legale all'archeologia</i> .....	281

## PRACTICAL APPLICATIONS

CRISTINA BOSCHETTI, <i>So Dirty, So Ancient, or the Beauty of Weathered Glass. Some Reflections on Forging Archaeological Glass</i> .....	295
ALESSANDRA COPPOLA, SERENA EVELINA PERUCH, <i>Fake Greek and South-Itlian Vase Inscriptions in the "Marchetti Collection" (University of Padua)</i> .....	303
GIUSEPPE SALEMI, EMANUELA FARESin, LUCA ZAMPARO, <i>Structuring Light for De-structuring Fake Ceramic Artefacts: The Case study of a Kylix from the Marchetti Collection</i> .....	319
LUDOVICO REBAUDO, ALESSANDRA CANNATARO, <i>Expertise and Macro Photography as Non-invasive Methods to Detect Forgeries. A Pseudo-Attic Vase in a Private Collection in Gorizia</i> .....	329

## PART 4. PROTECTING CULTURAL HERITAGE AGAINST FORGERY AND ILLICIT TRADE

## LEGAL PERSPECTIVES ON FORGERY

PAOLO MORO, <i>Fake Truth. The Legal Issue of Archaeological Forgery</i> .....	343
LORENZO PELLA, <i>Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e l'azione di prevenzione e repressione dei falsi d'arte</i> .....	351
LUCA ZAMPARO, <i>Smascherare i falsi archeologici: l'opinione dell'esperto</i> .....	361
JULIA WEILER-ESSER, <i>Warranties in the German Art Market</i> .....	373

## FROM LOOTING AND ILLICIT TRADE TO REPATRIATION

MICHELA DE BERNARDIN, <i>Guerra e saccheggio a Palmira. Alcuni risultati preliminari dell'indagine sul mercato dei ritratti funerari palmireni</i> .....	383
VINNIE NØRSKOV, <i>Collecting and Communicating Greek Painted Pottery in the Twenty-first Century</i> .....	401
FABRIZIO LEMME, <i>Gli strumenti di recupero dei beni culturali illecitamente esportati dall'Italia</i> .....	419
ELISA BERNARD, <i>The Repatriation of Archaeological Property and Its Dilemmas: Reflections on the Italian Case</i> .....	427



# SMASCHERARE I FALSI ARCHEOLOGICI: L'OPINIONE DELL'ESPERTO

*Luca Zamparo*

## ABSTRACT

While the phenomenon of forgery has been around since time immemorial, much more recent is the recognition of its significance within art historical and archaeological studies, as well as the identification of methods for its detection. This article analyses the role of forgery in contemporary society with the aim of drawing the attention of cultural professionals to a recently established, multidisciplinary field of work with wide-ranging potential for future development.

KEYWORDS: archaeologists; society; forgery; law; expert activity.

La forma migliore per combattere il male è  
quella di illustrarlo al grande pubblico,  
discutendone il più possibile,  
richiamando la sua attenzione sui casi clamorosi  
di mistificazioni antiche e recenti.

M. Pallottino, 1979

## ARCHEOLOGIA E SOCIETÀ

In Italia, fra 2015 e 2019, sono stati dibattuti, presso i tribunali ordinari, oltre ventiduemila processi penali inerenti ai beni culturali, a cui si devono sommare i procedimenti civili e amministrativi di ogni ordine e grado<sup>1</sup>. Solamente la Corte Suprema di Cassazione<sup>2</sup>, nello stesso arco temporale, ha emesso oltre settecento sentenze, fra l'ambito civile e quello penale, e la stessa cifra viene raggiunta anche dalla Giustizia amministrativa.

Contestualmente, una fotografia aggiornata sulle condotte illecite sui beni culturali viene fornita dalle relazioni sull'attività operativa annualmente elaborate dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale: sempre negli ultimi cinque anni, sono state denunciate 270 persone per furto, 2511 per ricettazione, 466 per scavo clandestino, 351 per illecita esportazione e 935 per contraffazione di beni culturali, portando al sequestro di quasi 48 mila oggetti falsi che se immessi sul mercato

---

<sup>1</sup> Dati rielaborati dai report editi dal Ministero della Giustizia, [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14.page](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14.page) (ultimo accesso 28 dicembre 2020).

<sup>2</sup> Dati forniti dalla Suprema Corte di Cassazione, [https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/statistiche\\_penale.page](https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/statistiche_penale.page) (ultimo accesso 28 dicembre 2020).

avrebbero comportato un danno economico di oltre 4 miliardi di euro, per non parlare dell'offesa stessa alla Cultura e alla Storia<sup>3</sup>.

Alla tutela del patrimonio culturale nazionale e internazionale non viene chiamato esclusivamente il sopracitato Comando o il Ministero, con tutte le sue ramificazioni sul territorio (Soprintendenze), bensì essa è compito fondamentale di tutti coloro che si occupino di archeologia e storia dell'arte.

Infatti, il recente D.M. 20 maggio 2019, n. 244<sup>4</sup>, in attuazione a quanto disposto dalla Legge n. 110 del 22 luglio 2014<sup>5</sup>, ha stabilito, in concorso con le Associazioni di categorie e le Università, le attività caratterizzanti i profili dei professionisti idonei ad operare sui beni culturali, così come previsto dall'art. 9 bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004)<sup>6</sup>.

Come riporta il sopracitato decreto, inoltre, i professionisti così individuati possono essere impiegati nel settore pubblico e privato, oppure come lavoratori autonomi.

Il problema maggiore, probabilmente, è la distanza ancora oggi presente fra gli studi archeologici universitari e la società: essa dovrebbe essere il punto di riferimento per gli studi antichistici. Lo studio delle società del passato, infatti, non può prescindere dal rapporto costante con quella contemporanea, dalle sue esigenze e, soprattutto, dalla sua necessità di risposte a domande nuove o perennemente poste ma tuttora senza risposta.

Uno degli impieghi principali che oggi possono occupare gli archeologi deriva, quindi, proprio dall'ascolto della società contemporanea, dal servizio nei suoi confronti<sup>7</sup> e per la tutela del patrimonio culturale, ossia dalla sua regolamentazione nelle forme del diritto<sup>8</sup>.

In esso, per il contesto nazionale italiano, si delinea quanto normato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d'ora in poi, Codice, ai fini di questa trattazione), ossia nella applicazione di quei comportamenti (e relativi divieti) che caratterizzano la società contemporanea in rapporto con i beni mobili e immobili, oltre che alle zone, che presentano un interesse archeologico.

Difatti, sin dagli anni Sessanta, l'aumento di benessere economico e sociale, in ambito occidentale, di una grande fetta della popolazione ha permesso una sempre maggiore popolarizzazione dell'arte e della cultura, con una loro diffusione sotto diversi settori, enfatizzando soprattutto dinamiche di mercato attive da tempo immemore nella storia dell'Uomo<sup>9</sup>. Il commercio, del resto, è stato uno dei principali elementi per lo sviluppo della tutela sui beni culturali, ancor prima dell'Unità d'Italia: dagli editti dello Stato Pontificio sino ai regolamenti degli Stati preunitari<sup>10</sup>, per giungere alle prime azioni del Regno<sup>11</sup> e alla più recente normativa nazionale<sup>12</sup> e internazionale<sup>13</sup>.

Tale commercio, generato inizialmente dalle volontà collezionistiche per trasformarsi, negli ultimi decenni, in una modalità di acquisizione di beni rifugio, ossia come forma di investimento<sup>14</sup>, comporta diverse precisazioni, proprio per il carattere particolare della materia in oggetto, cioè della non

<sup>3</sup> Su questo, si vedano i contributi di Giuliana Calcani e Marta Nezzo nel volume.

<sup>4</sup> "Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoeoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110".

<sup>5</sup> "Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti".

<sup>6</sup> Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.), anche detto "Codice Urbani" dal nome del Ministro proponente, entrò in vigore il 1° maggio 2004 andando ad abrogare le cd. "Leggi Bottai" (nn. 1089 e 1497) del 1939 e il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (D. Lgs. 490/1999).

<sup>7</sup> Sul tema, strettamente legato al concetto di "autenticità", si veda HOLTORF, SCHADLA-HALL 1999.

<sup>8</sup> Per il rapporto fra il diritto e la società, si vedano le opere di Santi Romano, anche recentemente riedite: ROMANO 2019.

<sup>9</sup> LEMME 2018, p. 77.

<sup>10</sup> Sul tema, fra tutti, EMILIANI 2015.

<sup>11</sup> Legge n. 394/1909, "Per le antichità e le belle arti".

<sup>12</sup> Artt. 63-64 Codice.

<sup>13</sup> Sulle normative internazionali adottate nel nostro Codice, si vedano gli artt. 64-bis e 73, 87 e 87-bis.

<sup>14</sup> ADAM 2017.

assimilazione fra i beni culturali e le più comuni merci<sup>15</sup>: innanzitutto bisogna prendere in considerazione la natura<sup>16</sup> stessa di questi beni mobili, in particolar modo se presentano un qualche interesse archeologico; in seconda battuta, appare necessario valutare il loro lecito possesso<sup>17</sup>; successivamente, risulta necessario conoscerne (e valutarne) l'utilizzo<sup>18</sup> futuro.

Infine, in una società caratterizzata da un sistema fortemente basato sul meccanismo della domanda e dell'offerta<sup>19</sup>, appare assolutamente rilevante conoscerne la provenienza (e le connesse modalità di rinvenimento) e la relativa autenticità<sup>20</sup>, elemento fondamentale per la comprensione dell'oggetto e per le sue ricadute nella società stessa.

Si evince così come ognuno di questi diversi – ma connessi – elementi si riveli un'opportunità occupazionale, altamente qualificata, per gli archeologi professionisti perché, riprendendo le parole di Salomon Reinach<sup>21</sup>, “dopo lo scavatore senza coscienza, il maggior nemico dell'archeologia è il falsificatore<sup>22</sup>”.

#### L'ARCHEOLOGO E L'ATTIVITÀ PERITALE

Il problema della falsificazione pone le sue radici sia nelle modalità di individuazione degli oggetti da esso generati, sia nelle modalità di accertamento e dichiarazione di tale situazione, sia nelle stesse modalità di azione verso un oggetto falso.

Se il fenomeno della contraffazione vede, negli ultimi anni, un rinnovato sviluppo, con la produzione di innumerevoli oggetti dal fine ingannevole, appare ancor più pericolosa l'assenza di professionisti capaci di riconoscere e contrastare l'azione nei suoi aspetti criminosi in tutela della cultura<sup>23</sup>.

Appare necessario, però, precisare che in Italia non esiste una certificazione “ufficiale” e assolutamente incontestabile di autenticità di un'opera d'arte, posto che non esiste alcun “certificatore ufficiale” di oggetti artistici. Ciò deriva dalla circostanza per cui, nell'ordinamento italiano, non sono previste, né tantomeno regolamentate (salvo limitate eccezioni), figure professionali quali il “perito” o “esperto d'arte”: non esistono, infatti, nel nostro Paese albi professionali, elenchi pubblici, titoli personali o abilitazioni particolari che permettano o limitino la possibilità di redigere certificazioni, perizie o *expertises* aventi come oggetto cose d'arte.

La legge 1062/1971 prevedeva l'istituzione di tale albo, cosa però mai avvenuta<sup>24</sup>. Conseguentemente, presso i diversi Tribunali anche i professionisti dei beni culturali hanno iniziato ad iscriversi agli albi dei periti<sup>25</sup> e dei consulenti tecnici d'ufficio (c.t.u.)<sup>26</sup>, sulla base dei titoli ritenuti idonei di volta in volta da commissioni formate dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica (o da loro delegati)<sup>27</sup>.

<sup>15</sup> Art. 64 bis Codice, sulla base dell'art. 167 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

<sup>16</sup> Cfr. MANSI 2016.

<sup>17</sup> Artt. 91 e 176 Codice.

<sup>18</sup> Artt. 169-170 Codice.

<sup>19</sup> Sul tema del meccanismo “domanda-offerta” in termini di falsificazione, si veda VISCONTI 2020.

<sup>20</sup> Art. 64 Codice.

<sup>21</sup> REINACH 1924.

<sup>22</sup> Sulla portata del fenomeno, si vedano le considerazioni in VISCONTI 2020.

<sup>23</sup> Esercizio di una pubblica funzione: COCO 1988, p. 195.

<sup>24</sup> LEMME 2001, pp. 114-123. Inoltre, durante i lavori parlamentari, l'on. Vassalli, relatore della Legge alla Camera dei Deputati, propose l'aggiunto dell'art. 10 con la creazione di un registro degli artisti contemporanei con lo scopo di limitare la diffusione dei falsi e agevolare l'accertamento dell'autenticità: l'emendamento fu respinto dall'Assemblea.

<sup>25</sup> Per le fonti normative: artt. 67-69 norme di attuazione c.p.p., artt. 220 e segg., 392, 422 e 501 c.p.p.

<sup>26</sup> In questo caso, si faccia riferimento agli artt. 13-16 disp. att. c.p.c., art. 61-64, 87, 92, 177, 191-201, 259-261 c.p.c.

<sup>27</sup> Sulla carenza del sistema in merito alle definizioni e regolamentazioni degli istituti, oltre che carenza nell'uniformità delle soluzioni, si veda DONATI 2015, p. 992.

Allo stesso modo, un archeologo o storico dell'arte che voglia intraprendere questa attività può presentare domanda di iscrizione agli elenchi dei periti e degli esperti istituiti presso le Camere di Commercio<sup>28</sup>. Infine, il già citato D.M. 244/2019, attribuisce agli archeologi o storici dell'arte di I fascia il compito di realizzare e rilasciare *expertises*, perizie e autenticazioni. L'iscrizione a questi ultimi due elenchi non abilita all'esercizio dell'attività bensì detiene una pura funzione di pubblicità conoscitiva.

Una moltitudine di strumenti ma pochissime certezze<sup>29</sup>. Una consolidata dottrina attribuisce proprio alla mancata applicazione della cd. Legge Pieraccini il fatto che chiunque, in grado di rivendicarne il ruolo, possa essere definito critico o esperto d'arte<sup>30</sup>. Solamente il *curriculum vitae et studiorum*, congiuntamente al consenso della comunità (scientifica, culturale, economica), acquisito operando onestamente e intelligentemente, sarà in grado di attribuire un valore particolare all'opinione di un esperto rispetto ad un altro<sup>31</sup>.

Così uno studioso d'arte, scientificamente qualificato, potrà esprimere giudizi o pareri su un'opera attraverso la libera manifestazione del suo pensiero (art. 21 Cost.), o attraverso l'attività di insegnamento, essendo esso libero tanto quanto l'arte (art. 33 Cost.), basandosi comunque sempre su criteri oggettivi di valutazione<sup>32</sup>.

Esperto, inoltre, è chiunque venga considerato tale dal mercato: egli, con un contratto di prestazione di opera intellettuale, si impegna nei confronti di un terzo ad esprimere la propria opinione su un determinato argomento (artt. 2222 e 2230 c.c.), non sentendosi in alcun modo obbligato a concludere un contratto avente ad oggetto la manifestazione della propria opinione<sup>33</sup>.

Da questa breve analisi si evince che le possibilità di impiego di un professionista qualificato siano varie ed estremamente eterogenee, con ricadute che passano dall'ambito del diritto civile a quello penale.

Quando egli lavori per un committente privato dovrà, quindi, accettare o negare la paternità di un'opera, la sua autenticità, la sua cronologia e/o la sua provenienza.

La negazione di uno o più di questi elementi (elaborata con metodo rigoroso, sulla base di dati oggettivi e in assenza di dolo o colpa grave) risulta una legittima espressione del diritto costituzionale espresso dall'art. 21 Cost., comportando che non possa esistere azione nei confronti dell'esperto che abbia agito legittimamente e tanto meno è configurabile la possibilità di agire in giudizio per far accertare l'elemento negato. Viceversa, colui che agisce con lo scopo di nuocere deliberatamente la parte in questione è passibile di azione risarcitoria dovuta a fatto illecito.

<sup>28</sup> Previsto dal D.M. 29 dicembre 1979 ("Nuovo Regolamento tipo per la formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti presso le Camere di Commercio") e successivamente modificato dal D.M. 10 marzo 2004 ("Modifiche al nuovo Regolamento tipo per la formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti presso le Camere di Commercio approvato con D.M. 29/12/1979") e dall'art. 80 quater del D.Lgs. 59/2010.

<sup>29</sup> Anche la Corte di Cassazione, esprimendosi nel 2019 proprio su un caso di vendita di oggetti contraffatti e accompagnati da relative perizie di autenticità, anch'esse false, rileva la problematicità del settore. Cass. pen., sez. III, 8 gennaio 2019, n. 377.

<sup>30</sup> Mentre si redige il presente capitolo, presso il Senato della Repubblica è stato depositato un disegno di legge, rubricato "Disposizioni per l'istituzione di un albo speciale dei periti d'arte", a firma del Sen. Marco Perosino (25 febbraio 2020). L'iter della proposta è riportato al sito istituzionale del Senato, all'indirizzo: <http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52818.htm> (ultimo accesso 28 dicembre 2020).

<sup>31</sup> FREZZA 2011, p. 1742; LEMME 2018, pp. 69-70.

<sup>32</sup> In KENDALL 1997 è presente una interessante analisi sulle modalità di selezione, nell'ordinamento inglese, degli esperti per la risoluzione delle controversie in ambito storico-artistico; in CLARK 2004, oltre una attenta analisi sulla natura del falso, è riportata la situazione statunitense, con particolare attenzione all'are newyorkese, particolarmente attiva nel commercio d'arte. In LISTING 2012, invece, si può verificare quale sia l'orientamento dell'*Australian common law*. Un aggiornamento recente sul tema si trova in BUNDLE 2015, dove l'autrice analizza le regole dell'autenticazione sia nel mercato d'arte sia nel contesto giudiziario internazionale.

<sup>33</sup> In questa trattazione, rivolta specialmente all'archeologo o storico dell'arte antica, non si prendono in considerazione i problemi aperti sull'archiviazione delle opere d'arte contemporanea così come il ruolo dell'artista stesso. Per questi temi si rimanda agli studi di FREZZA 2011, p. 1734; BOESCH, STERPI 2013; SEGNALINI 2018, pp. 66-126. Si vedano, inoltre, la Legge 633/1941, e le sentenze emesse da Cass. pen., sez. III, 31 marzo 2000, n. 4084, e dal Tribunale di Roma, sez. IX, 16 febbraio 2010, n. 3425.

Accettare la paternità di un'opera<sup>34</sup>, certificare la provenienza di un oggetto o la sua autenticità comporta invece la responsabilità penale prevista dall'art. 178 del Codice e, a favore di chi abbia contrattato con l'esperto, la responsabilità civile, ravvisabile in caso di colpa grave (art. 2236 c.c.)<sup>35</sup>.

In ogni caso, l'ipotesi per cui l'esperto abbia affermato in assoluta buona fede, incolpevolmente (o almeno senza colpa grave), la paternità o l'autenticità di un'opera d'arte, sfugge ad ogni responsabilità proprio perché l'attribuzione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

Fatte salve queste premesse sulle possibili ricadute dell'attività peritale<sup>36</sup>, il diritto sopra esposto può espletarsi attraverso diversi strumenti<sup>37</sup>:

1) *Expertise*

La parola "*expertise*" è utilizzata, nel linguaggio tecnico proprio degli storici dell'arte, per indicare un documento ufficiale, che contiene le caratteristiche tecniche di un'opera d'arte e ne certifica l'autenticità, l'epoca, la datazione e lo stato di conservazione; l'*expertise*, dunque, consiste in una dettagliata relazione per la valutazione dell'originalità e dell'inquadramento storico-artistico dell'opera in esame, qualunque sia la natura del bene<sup>38</sup>.

2) Perizia

La perizia è un documento contenente l'*expertise* a cui viene aggiunta anche la valutazione economica dell'opera.

3) Certificato di autenticità

Si tratta di un documento ufficiale che contiene le caratteristiche tecniche delle opere esaminate e ne certifica l'autenticità; esso è composto da una relazione scritta con indicazioni tecniche, critiche e biografiche (nel caso di opere firmate), da foto con i dettagli più rilevanti e con l'indicazione dello stato di conservazione dell'opera (importante ai fini della sua giusta valutazione sul mercato)<sup>39</sup>.

Da quanto ora esposto, emerge con chiarezza come non vi siano differenze sostanziali tra l'*expertise* e il certificato di autenticità. Al di là della mera differenza nominale, da un punto di vista comune, l'unico elemento che vale a distinguere il certificato di autenticità dall'*expertise* è che il termine "autentica" si utilizza, solitamente, per gli elaborati aventi a oggetto le opere di arte contemporanea, mentre è utilizzato il termine "*expertise*" nel caso di arte antica e di oggetti di antiquariato<sup>40</sup>.

#### SCRIVERE UNA PERIZIA ARCHEOLOGICA IN AMBITO GIUDIZIARIO

Per quanto riguarda l'impiego nei procedimenti civili e penali<sup>41</sup> presso i Tribunali della Repubblica<sup>42</sup>, è bene specificare che non esiste alcun obbligo legale di impiego di periti e consulenti ai fini dell'accertamento del falso e quando questo risulti inevitabile non è obbligatorio, comunque, il ricorso ai funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

<sup>34</sup> Sulle implicazioni etiche e legali del lavoro dell'esperto, si veda l'analisi della situazione internazionale svolta in BRODIE 2019.

<sup>35</sup> LEMME 2018, pp. 70-71. Su questo tema, interessante la prospettiva statunitense presentata in KARLEN 1986.

<sup>36</sup> Attività estremamente ampia e variabile, come si evince da JORNOD 2007.

<sup>37</sup> MORABITO 2014.

<sup>38</sup> FREZZA 2011, p. 1745.

<sup>39</sup> Sul tema, si veda dapprima la differenza fra dichiarazione di autenticità e certificato di autenticità in COCO 1988, p. 183, per poi analizzare il più recente contributo di DONATI 2015, p. 987 e p. 993, dove si ricorda come la certificazione di autenticità non sia un istituto tipizzato a causa di una disciplina non sistematica che ha generato una aporia tra il sistema del diritto sostanziale e processuale e le pratiche comuni del mercato dell'arte. Per una breve disamina del contesto internazionale si veda NOH 2016 mentre per una visione completa sul commercio online in relazione con il rilascio di certificati di autenticità, si veda FAY 2011.

<sup>40</sup> SEGNALINI 2018, p. 57.

<sup>41</sup> Per le possibilità di impiego, oltre alla fattispecie trattata in questo testo, si veda la Parte IV del Codice. Sulla responsabilità penale del perito/c.t.u. si vedano gli artt. 366, 373 e 374 c.p.

<sup>42</sup> Artt. 220 e seg. c.p.p.

Nella prassi giudiziaria, però, è comunque diffuso il ricorso al parere degli esperti<sup>43</sup>: lo impone, di fatto e di diritto, l'esigenza di una conoscenza razionale, oltre ogni ragionevole dubbio, in *re criminali*. La Corte Suprema di Cassazione, esprimendosi su questa tematica, afferma che la perizia per la verifica dell'autenticità/paternità/provenienza di un'opera è un «tipico giudizio tecnico, che solo uno specialista è in grado di compiere, onde legittimamente il giudice [...] si affida per il relativo accertamento al parere di un esperto»<sup>44</sup>.

In ogni caso, resta il potere del giudice<sup>45</sup> di non affidarsi ad una perizia e, se richiesta, di discostarsi dalle conclusioni del perito nominato, salvo l'obbligo di una congrua motivazione<sup>46</sup>.

Quando avviene questo ricorso ai professionisti dei beni culturali, è assolutamente necessario che, per la natura estremamente specialistica della questione, altrettanto scientifico e obiettivo sia il metodo utilizzato per dirimere la problematica sottoposta a giudizio<sup>47</sup>. Di qui, da tempo, il ricorso, in alternativa o in aggiunta alla comparazione stilistica, a plurimi approcci tecnico-scientifici<sup>48</sup>.

Come afferma Pierluigi Cipolla, «la perizia cd. stilistica costituisce mezzo di prova indispensabile di fronte ad alcune tipologie di falso; tuttavia, quando sia possibile, essa va affiancata ad indagini di altra natura, in quanto maggiormente attendibili, in specie al cospetto di opere prive di stilemi incontrovertibili»<sup>49</sup>.

La storia dell'arte, come tutte le scienze umane, procede per tentativi, proposte, ipotesi che recano sempre uno stimolo alla ricerca della verità. Ovviamente, però, non si può fondare il giudizio su parametri irragionevoli dovendo sempre motivare l'eventuale dissenso verso una attribuzione o verso una dichiarazione di autenticità e predisporre le basi per un giudizio basato su parametri oggettivi, evidenti e logici, e non sul mero arbitrio individuale. L'autenticazione di un oggetto storico-artistico o archeologico, quindi, è un metodo di giudizio basato su una opinione informata (studio della documentazione storica, analisi visuale ed eventuali esami tecnologico-scientifici) e sull'interpretazione dell'oggetto e del fatto che lo ha generato: esso è analogo ad altri metodi generalmente considerati «scientifici»<sup>50</sup>.

La risoluzione di un contratto commerciale, posta davanti al giudice civile, avente ad oggetto un presunto oggetto artistico o archeologico contraffatto è un frequente caso di ricorso all'attività di consulenti per i professionisti culturali. Una recente sentenza della Corte di Cassazione<sup>51</sup> permette di delineare un aggiornato profilo dei consulenti tecnici d'ufficio, delle loro funzioni e dei limiti del loro mandato. La Corte, ripercorrendo gli orientamenti giurisprudenziali più diffusi, afferma la sua posizione aggiornata, secondo la quale il c.t.u. non possa mai indagare su questioni non prospettate dalle parti (violerebbe il principio che addossa loro l'onere di allegazione dei fatti) né accertare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione<sup>52</sup> (in questo caso violerebbe il principio che addossa alle parti l'onere della prova). Inoltre, se il c.t.u. agisse in questi termini verrebbe vulnerato anche il principio della parità delle parti (art. 111 Cost.). All'incaricato dal giudice non compete quindi alcun potere di supplenza delle parti bensì egli può valutare scientificamente o tecnicamente i fatti già provati e acquisire gli elementi (misurazioni, analisi, stime) necessari al riscontro della veridicità

<sup>43</sup> Cass. pen., sez. III, 15 gennaio 2015, n. 4954.

<sup>44</sup> Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937.

<sup>45</sup> Nel nostro ordinamento non è prevista esclusivamente la perizia disposta durante il dibattimento bensì essa può essere disposta nell'incidente probatorio o durante l'udienza preliminare: UNGDCEC 2014, p. 69.

<sup>46</sup> CIPOLLA 2010, pp. 2208-2209; nuovamente, CIPOLLA 2013, p. 2047. Il giudice, nel merito di una perizia, dovrà esaminare tutti gli elementi a disposizione, effettuarne una corretta valutazione, fornire una esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e, infine, applicare le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni (Cass. pen., sez. III, 22 settembre 2016, n. 5431).

<sup>47</sup> PALOMBA, SALVEMINI, ZANETTI 2018, p. 65; O'CONNOR 2004, p. 20.

<sup>48</sup> Lo studio di un'opera d'arte non può essere limitato all'analisi scientifica bensì va accompagnato quanto più possibile dall'approfondimento stilistico e filologico. Il problema del «vero-falso» deve sempre essere affrontato con la visione più ampia possibile, avvicinandosi all'oggetto da autenticare partendo da punti di vista diversi: MARTINI 2008, p. 15.

<sup>49</sup> CIPOLLA 2010, p. 2211.

<sup>50</sup> O'CONNOR 2004, p. 7.

<sup>51</sup> Cass. civ., sez. III, 6 dicembre 2019, n. 31886.

<sup>52</sup> L'accertamento dei fatti costitutivi delle domande e delle eccezioni è compito del giudice e non del consulente.



dei fatti documentati dalle parti (senza introdurne di nuovi). Inoltre, sulla scorta dell'art. 194 c.p.c., il c.t.u. può compiere indagini esplorative ed accertare di sua iniziativa fatti materiali solamente in due casi: qualora si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza oppure qualora l'indagine sia necessaria per riscontrare la veridicità dei fatti allegati dalle parti e l'attendibilità dei mezzi di prova da esse offerti (come, ad esempio, la verifica delle note tecniche degli strumenti utilizzati per eventuali analisi di autenticità già presentate da una delle parti).

Tali principi, validi anche in sede penale, concorrono alla creazione di una procedura sistematica per la formulazione del parere dell'esperto chiamato al servizio della Comunità<sup>53</sup>, attraverso la determinazione dei fatti e la produzione di conclusioni tecniche (o parere professionale) basato sulle cognizioni e/o sulle ricerche effettuate, con lo scopo di servire la giustizia con probità, obiettività, lealtà, indipendenza e imparzialità<sup>54</sup>.

Questa procedura<sup>55</sup> si manifesta nelle operazioni peritali e nella conseguente relazione. Come affermato precedentemente, l'accertamento di autenticità di oggetto presumibilmente artistico o archeologico si dovrebbe basare su tre elementi distinti ma ben interconnessi<sup>56</sup>:

1) Analisi documentale sulla provenienza dell'oggetto: ricostruzione della storia del manufatto dalla sua creazione all'arrivo in giudizio, seguendo i suoi possessi e trasferimenti, le eventuali esposizioni e/o pubblicazioni oppure le riproduzioni (attraverso certificati di proprietà o autenticità precedentemente rilasciati, registri della/e galleria/e di spedizione e vendita, fotografie nell'atto della sua creazione o con uno dei titolari dell'oggetto); gli studi sulla provenienza, però, considerano lo *status del bene*, secondo fonti di tipologie differenti, e non sono equiparabili ad una autenticazione<sup>57</sup>.

2) Analisi visuale tecnico-formale: anche detta "*connoisseurship*", in ambito storico-artistico, questa analisi comprende lo studio dell'oggetto sotto gli aspetti tecnico-produttivi (materiali), iconografico-decorativi (se presenti), storico-cronologici, dimensionali e funzionali<sup>58</sup>; questa analisi, in seconda battuta, individua le coordinate culturali, geografiche e storiche dell'oggetto in questione, confrontandolo con altre opere dello stesso artista o con opere considerate contemporanee, indagando le peculiarità della corrente artistica, del periodo o dell'artista (se identificabile), la sua biografia e compiendo l'analisi della sua firma (se presente).

3) Analisi tecnologico-scientifiche: esami che non provano esplicitamente l'autenticità dell'oggetto analizzato, senza il ricorso allo studio visuale tecnico-formale, ma che possono determinare efficacemente l'eventuale non autenticità, mediante la verifica della presenza/assenza di particolari componenti, l'accertamento della datazione, il controllo dei metodi produttivi<sup>59</sup>.

Solamente l'analisi multidisciplinare e, così facendo, omnicomprensiva, potrà portare alla risoluzione della domanda posta in sede dibattimentale.

A questi elementi si aggiungono alcuni ulteriori fattori che incidono, in modo più o meno determinante, sulla valutazione dell'intera attività peritale, ossia sulla valutazione delle risposte fornite ai quesiti formulati dal giudice: l'idoneità (conoscenza e competenza teorica e pratica nel settore di riferimento, etica ed efficienza) e la credibilità dell'esperto (in ambito peritale e scientifico) e l'affidabilità del metodo (l'aggiornamento dello stesso e degli strumenti eventualmente utilizzati, il coefficiente di errore)<sup>60</sup>.

<sup>53</sup> O'CONNOR 2004, p. 21.

<sup>54</sup> EEEI 2015.

<sup>55</sup> SCALABRONI 2011, p. 59.

<sup>56</sup> Fra i diversi contributi sul tema si vedano, SPENCER 2004, p. 195; CONLEY 2004, p. 53; SLADEN 2010, p. 48; GERSTENBLITH 2012, pp. 338-340; CHARNEY 2015, pp. 26-32; AMINEDDOLEH 2015, pp. 424-425; NOH 2016, p. 294.

<sup>57</sup> Fra i molti testi sull'argomento, si vedano LEVINE 2009; BARKER 2012; LYONS 2016; TOMPKINS 2020.

<sup>58</sup> JOHNSON 2015 e, nuovamente, LYONS 2016 per una visione sulla realtà internazionale della disciplina.

<sup>59</sup> Un tentativo di linee guida sul tema (*Guidelines for Experts authenticating works of fine art*) è stato elaborato dal progetto *Responsible Art Market*, iniziativa no-profit per la riduzione dei rischi presenti nel mondo dell'arte. Per maggiori informazioni: <http://responsibleartmarket.org/art-market-guidelines/> (ultimo accesso 28 dicembre 2020).

<sup>60</sup> DONATI 2015, p. 988, con ricca bibliografia.



Le analisi peritali, condotte senza la distruzione o il deterioramento dell'oggetto in giudizio, devono svilupparsi, quindi, secondo uno schema logico-deduttivo, generatosi dal paradigma indiziaro tipico delle scienze archeologiche o storico-artistiche<sup>61</sup>.

La consulenza o la perizia<sup>62</sup> così realizzata deve prevedere innanzitutto una parte introduttiva/epigrafica in cui riportare tutte le indicazioni utili ad inquadrare la causa, le parti e i quesiti sviluppati dal giudice o dalle parti, oltre che gli estremi del giuramento prestato.

Successivamente è necessario esporre in maniera dettagliata, nella parte narrativa, la crono-storia delle operazioni compiute (allegando il rispettivo verbale) e le eventuali osservazioni, obiezioni e istanze mosse dalle parti o dai rispettivi consulenti.

La sua parte descrittiva, invece, deve presentare, in modo accurato e dettagliato, gli accertamenti eseguiti, il metodo utilizzato e le ricostruzioni effettuate. In questa sede, appare necessario riportare, nell'ipotetico caso di analisi di una controversia su un oggetto contraffatto, una riproduzione fotografica del bene, la descrizione delle sue caratteristiche formali (dimensioni, forma), la descrizione delle peculiarità stilistiche e tecniche e rilevare lo stato di conservazione. Sulla base di questi dati, la perizia deve indicare una proposta di datazione e/o il riferimento ad un contesto di provenienza. Ulteriori informazioni possono riguardare le note biografiche sull'autore e sulle vicende che hanno contraddistinto la vita dell'oggetto (compravendite, esposizioni, inserimenti in cataloghi o pubblicazioni). L'analisi dell'insieme dei dati sopra esposti permette anche una valutazione economica aggiornata. In questa sede, inoltre, vanno indicati tutti i documenti (relativi, ad esempio, alla ricostruzione della provenienza) e gli atti (già prodotti dalle parti) utilizzati al fine della risoluzione dei quesiti posti. Il tutto deve essere corredato da una ricca e aggiornata bibliografia, oltre che da puntuali confronti.

Si procede dunque per livelli, evidenziando ad ogni passaggio gli elementi caratteristici e quelli problematici, al fine della risoluzione della controversia<sup>63</sup>.

Nella parte valutativa si giustificano e motivano adeguatamente le proprie considerazioni, rispondendo ai singoli quesiti posti dal giudice. Nella parte riassuntiva, invece, si riporta la risposta sintetica ai vari quesiti, evitando di ripercorrere l'andamento del processo, di riassumere il contenuto degli atti prodotti dalle parti ed evitando assolutamente valutazioni di tipo giuridico.

Sebbene non sia presente alcun riferimento alla stesura di queste relazioni né in dottrina e tantomeno in giurisprudenza, un utile strumento di riferimento può derivare dall'ambito amministrativo, ossia dalle relazioni tecnico-scientifiche elaborate dai competenti uffici del Ministero per la dichiarazione e la verifica dell'interesse culturale.

Recentemente, regolamentando le modalità procedurali in merito ai dinieghi di esportazione<sup>64</sup>, il Ministero è tornato sulla cd. "Circolare Argan"<sup>65</sup>, aggiornandola dal punto di vista metodologico. Benché ideato per uno scopo diverso, il decreto<sup>66</sup> in questione esplora la natura stessa delle relazioni tecnico-scientifiche<sup>67</sup>, enfatizzando alcuni cardini fondamentali che dovrebbero essere altrettan-

<sup>61</sup> PUCCI 2009.

<sup>62</sup> Sulle modalità di stesura di una perizia in sede dibattimentale si vedano le diverse linee guida sviluppate dai singoli Tribunali (cfr. Tribunale Civile di Roma, Linee guida consigliate ai Consulenti d'Ufficio per lo svolgimento delle operazioni peritali e per la redazione delle consulenze tecniche, 2003), dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale, 2012), dall'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Guida alla Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede civile e penale, 2014) oppure dall'*European Expertise and Expert Institute* (Guida Europea per la Consulenza Tecnica, 2015). Sulle perizie nel processo penale, inoltre, si veda: Cass. pen., Sezioni Unite, 28 gennaio 2019, n. 14426.

<sup>63</sup> CARR 2000, p. 33; ZERI 2011, p. 101.

<sup>64</sup> Artt. 64 e seguenti del Codice. Sulle procedure: D.M. 246/2018.

<sup>65</sup> Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 13 maggio 1974, in adempimento dell'art. 1 D.L. 5 luglio 1972 n. 288 (convertito in L. 8 agosto 1972, n. 487).

<sup>66</sup> D.M. 6 dicembre 2017, n. 537, "Indirizzi di carattere generale per la valutazione del rilascio o del rifiuto dell'attestato di libera circolazione da parte degli uffici di esportazione delle cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico".

<sup>67</sup> Sul rapporto fra le relazioni tecnico-discrezionali per il rilievo dell'interesse storico-artistico e le valutazioni per il rilascio dell'attestato di libera circolazione, si veda Tar Lazio, sez. II Quater, 24 ottobre 2017, n. 11101.

to sostanziali in una perizia: esse devono essere esaustive, le motivazioni espresse devono essere puntuali, l'analisi bibliografica deve risultare aggiornata e deve essere analizzata la rilevanza di alcuni elementi come la qualità artistica dell'opera, la sua rarità (qualitativa e quantitativa), la rilevanza della rappresentazione, l'appartenenza ad un complesso o a un contesto, la testimonianza particolarmente significativa alla storia del collezionismo oppure alle relazioni tra diverse aree culturali (anche di provenienza e/o di produzione straniera)<sup>68</sup>.

Questi elementi, tipici dell'indagine storico-artistica e archeologica, devono condurre alla redazione di relazioni basate su fatti e mediante uno schema logico-deduttivo, ricordando che il concetto di "falso" non risiede nell'opera bensì nel giudizio che noi associamo all'opera stessa e che quello che si innesca fra oggetto e archeologo è un continuo processo di interazione, un dialogo senza fine tra il presente e il passato.

Luca Zamparo  
Università degli Studi di Padova  
luca.zamparo@unipd.it

#### BIBLIOGRAFIA

- ADAM G. 2017, *Dark Side of the Boom. Controversie, intrighi, scandali nel mercato dell'arte*, Monza.
- AMINEDDOLEH L. 2015, *Purchasing Art in a Market Full of Forgeries: Risks and Legal Remedies for Buyers*, in *International Journal of Cultural Property*, 22, pp. 419-435.
- BANDLE A.L. 2015, *Fake or Fortune? Art Authentication Rules in the Art Market and at Court*, in *International Journal of Cultural Property*, 22, pp. 379-399.
- BARKER A.W. 2012, *Provenience, Provenance, and Context(s)*, in *The Futures of Our Pasts: Ethical Implications of Collecting Antiquities in the Twenty-first Century*, ed. by M.A. Adler, S. Benton Burning, Santa Fe, pp. 32-43.
- BOESCH B., STERPI M. 2013, *The art collecting legal handbook*, London.
- BRODIE N. 2019, *The 'ArtWorld' of the Auction Houses: The Role of Professional Experts*, in *Arts*, 8 (56), doi: 10.3390/arts8020056 (ultimo accesso 20 dicembre 2020).
- CARR E.H. 2000, *Sei lezioni sulla storia*, Torino.
- CHARNEY N. 2015, *The Art of Forgery*, London-New York.
- CIPOLLA P. 2010, *La prova del falso d'arte tra il principio del libero convincimento e l'obbligo di motivazione razionale*, in *Giurisprudenza di merito*, 42(9), pp. 2201-2214.
- CIPOLLA P. 2013, *La falsificazione di opere d'arte*, in *Giurisprudenza di merito*, 45(10), pp. 2032-2049.
- CLARK M. J. 2004, *The Perfect Fake: Creativity, Forgery, Art and the Law*, in *DePaul J. Art, Tech. & Intell. Prop. L.*, 15(1), <https://via.library.depaul.edu/jatip/vol15/iss1/2> (ultimo accesso 20 dicembre 2020).
- COCO P. 1988, *Teoria del falso d'arte*, Padova.
- CONLEY S.S. 2004, *The Relevance of Authenticity in the Art Market: A Survey of Claims and a Proposed Solution*, in *Art and Museum Law Journal*, 1(1), pp. 51-68.
- DONATI A. 2015, *Autenticità, authenticité, authenticity dell'opera d'arte. Diritto, mercato, prassi virtuose*, in *Rivista di Diritto Civile*, 4, pp. 987-1025.
- EEEI 2015 = EUROPEAN EXPERTISE AND EXPERT INSTITUTE 2015, *Guida Europea per la Consulenza Tecnica*, Versailles 2015.
- EMILIANI A. 2015, *Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei beni artistici e culturali negli antichi stati italiani, 1571-1860*, Firenze.
- FAY E. 2011, *Virtual Artifacts eBay, Antiquities, and Authenticity*, in *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 27(4), pp. 449-464.

<sup>68</sup> Sul tema: Tar Lazio, sez. II Quater, 13 marzo 2014, n. 9454; Consiglio di Stato, sez. VI, 26 giugno 2009, n. 6386; Tar Lazio, sez. II Quater, 17 luglio 2018, n. 9826; Tar Piemonte, sez. I, 12 febbraio 2020, n. 155.

- FREZZA G. 2011, *Opere d'arte e soggetti legittimati all'autenticazione*, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 40(4), pp. 1730-1751.
- GERSTENBLITH P. 2012, *Getting Real: Cultural, Aesthetic and Legal Perspectives on the Meaning on Authenticity of Art Works*, in *Columbia Journal of Law & the Arts*, 35(3), pp. 321-356.
- HOLTORF C., SCHADLA-HALL T. 1999, *Age as artefact: on archaeological authenticity*, in *European Journal of Archaeology*, 2(2), pp. 229-247.
- JOHNSON H. 2015, *Is it Authentic? Who May Say? A Fresh Look at Connoisseurship and its Role in Art Attribution*, in *Art Crime*, 14, pp. 47-54.
- JORNOD J.-P. 2007, *L'expert et son rôle*, in *L'expertise et l'authentification des œuvres d'art*, a cura di M.-A. Renold, P. Gabus, J. de Werra, Genève, pp. 13-17.
- KARLEN P. H. 1986, *Fakes, Forgeries, and Expert Opinions*, in *The Journal of Arts, Management and Law*, 16(3), pp. 5-32.
- KENDALL J. 1997, *Expert Determination: Its Use in Resolving Art and Antiquity Disputes*, in *Art Antiquity and Law*, 2(4), pp. 325-330.
- LEMME F. 2001, *La contraffazione e alterazione d'opere d'arte nel diritto penale*, Padova.
- LEMME F. 2018, *Compendio di diritto dei beni culturali. Seconda edizione riveduta ed accresciuta*, Padova.
- LEVINE J. A. 2009, *The Importance of Provenance Documentation in the Market for Ancient Art and Artifacts: The Future of the Market May Depend on Documenting the Past*, in *DePaul J. Art, Tech. & Intell. Prop. L.*, 19(2), <https://via.library.depaul.edu/jatip/vol19/iss2/2> (ultimo accesso 20 dicembre 2020).
- LISTING R. 2012, *Art and Authenticity: The Role of the Expert Witness*, in *Art Antiquity and Law*, 17(2), pp. 155-164.
- LYONS C.I. 2016, *On Provenance and the Long Lives of Antiquities*, in *International Journal of Cultural Property*, 23(3), pp. 245-253.
- MANSI A. 2016, *Il diritto dell'archeologia*, Udine.
- MARTINI M. 2008, *Il problema della distinzione vero-falso nei materiali storico-artistici e il contributo delle scienze. Un sommario*, in *Vero e falso nelle opere d'arte e nei materiali storici: il ruolo dell'archeometria*, Atti della Giornata di Studio (Roma, 8 novembre 2006), Roma, pp. 13-15.
- MORABITO S. 2014, *Strumenti di valutazione per le opere d'arte. Perizia, expertise, autentica*, in *BusinessJuss*, 58, <https://www.businessjus.com/it/strumenti-di-valutazione-per-le-opere-d-arte-perizia-expertise-e-autentica/> (ultimo accesso 20 dicembre 2020).
- NOH M.E. 2016, *Connoisseurship at Risk: Market Implications of Authenticity Disputes*, in *Art Antiquity and Law*, 21(4), pp. 291-352.
- O'CONNOR F.V. 2004, *Authenticating the Attribution of Art. Connoisseurship and the Law in the Judging of Forgeries, Copies, and False Attributions*, in *The Expert versus the Object. Judging Fakes and False Attributions in the Visual Arts*, ed. by R.D. Spencer, Oxford, pp. 3-28.
- PALLOTTINO M. 1979, *Saggi di antichità*, Roma.
- PALOMBA A., SALVEMINI L., ZANETTI T. 2018, *Arte e legalità. Per un'educazione civica al patrimonio culturale*, Cinisello Balsamo.
- PUCCI G. 2009, *Paradigma indiziario*, in *Dizionario di archeologia*, a cura di R. Francovich, D. Manacorda, Roma-Bari, pp. 218-219.
- REINACH S. 1924, *La Méthode en Archéologie*, in *De la méthode dans les sciences*, II, a cura di B. Baillaud et alii, Paris, pp. 199-219.
- ROMANO S. 2019, *Frammenti di un dizionario giuridico*, a cura di M. Croce, M. Goldoni, Macerata.
- SCALABRONI L. 2011, *Forme della falsificazione*, in *Falso e falsi. Prospettive teoriche e proposte di analisi*, a cura di L. Scalabroni, Pisa, pp. 51-61.
- SEGNALINI S. 2018, *Dizionario giuridico dell'arte. Guida al diritto per il mondo dell'arte*, Milano.
- SLADEN O. 2010, *Faking History: How Provenance Forgery is Conning the Art World*, in *Art Crime*, 3, pp. 47-60.
- SPENCER R. D. 2004, *Authentication in Court. Factors Considered and Standard Proposed*, in *The Expert versus the Object. Judging Fakes and False Attributions in the Visual Arts*, ed. by R.D. Spencer, Oxford, pp. 189-216.

- TOMPKINS A. 2020, *Provenance Research Today. Principles, Practice, Problems*, London.
- UNGDCEC 2014 = UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 2014, *Guida alla Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede civile e penale*, Torino.
- VISCONTI A. 2020, *Contraffazione di opere d'arte e posizione del curatore d'archivio*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto on line*, 1, doi: 10.7390/97461 (ultimo accesso 20 dicembre 2020).
- ZERI F. 2011, *Cos'è un falso e altre conversazioni sull'arte*, Milano.